prorevi auditing S.r.l.

NOTA INFORMATIVA 17/2026:

SOCI LAVORATORI DI S.R.L.: ESCLUSI DAI CONTRIBUTI INPS GLI UTILI NON DISTRIBUITI

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Il principio affermato dalla Cassazione e le diverse posizioni del socio;
2. Utili successivamente distribuiti: questione ancora aperta;
3. Impatti operativi del nuovo orientamento.

Tredici recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno escluso dalla base imponibile INPS dei soci lavoratori di S.r.l. non trasparenti gli utili accantonati a riserva e non distribuiti, superando il criterio del c.d. "reddito figurativo" finora seguito dall'INPS.
Il nuovo orientamento impone ora di verificare sia i contributi versati nelle annualità pregresse, ai fini di un possibile rimborso, sia la dichiarazione relativa al 2025. Resta invece ancora aperta la questione del trattamento contributivo degli utili successivamente distribuiti.

prorevi auditing S.r.l.

1. Il principio affermato dalla Cassazione e le diverse posizioni del socio

Con tredici pronunce del 16, 17 e 21 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che, per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva, salvo che il reddito sia fiscalmente imputato al socio, come avviene nel regime di trasparenza fiscale. L'orientamento supera il criterio sinora seguito dall'INPS, fondato sull'inclusione nella base contributiva della quota di reddito della S.r.l. riferibile al socio anche in assenza di distribuzione, e assume rilievo sia per la contribuzione corrente sia per i contributi versati negli anni precedenti.

Le pronunce muovono dall'art. 3-bis del D.L. 384/1992, che commisura i contributi alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, distinguendo il presupposto dell'iscrizione alla Gestione dalla determinazione della base imponibile.

Occorre pertanto distinguere due situazioni:

A. <u>Socio che svolge attività lavorativa abituale e prevalente nella s.r.l.</u>

L'iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti e la contribuzione sul minimale restano dovute, ma ciò non comporta che l'intero reddito prodotto dalla società sia soggetto a contribuzione. In particolare:

- nelle s.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (c.d. s.r.l. trasparenti), il reddito è imputato al socio indipendentemente dalla distribuzione e assume quindi rilevanza contributiva;
- nelle s.r.l. non trasparenti, il reddito è assoggettato a IRES in capo alla società e non viene automaticamente imputato al socio: gli utili accantonati e non distribuiti non concorrono pertanto alla contribuzione eccedente il minimale.

La Cassazione disattende così il criterio del c.d. "reddito figurativo", seguito dall'INPS sin dalla circolare n. 102/2003, che includeva nella base imponibile del socio lavoratore la quota del reddito della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili, anche in assenza di distribuzione. Il principio si applica anche al socio unico, ancorché amministratore e direttamente coinvolto nell'attività aziendale: tali circostanze possono fondare l'obbligo di iscrizione, ma non determinano l'automatica imputazione del reddito societario al socio.

B. <u>Socio che non svolge attività lavorativa abituale e prevalente nella s.r.l.</u>

La mera partecipazione alla società non determina l'iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti. Restano distinti gli eventuali obblighi verso la Gestione separata per i compensi da amministratore.

Se il socio è già iscritto alla Gestione per un'altra attività:

- nelle s.r.l. non trasparenti, il reddito societario non gli è imputato e gli eventuali dividendi percepiti a titolo personale costituiscono redditi di capitale, esclusi dalla base contributiva;
- nelle s.r.l. trasparenti, la quota di reddito imputata al socio costituisce reddito d'impresa e concorre alla base contributiva, anche in assenza di distribuzione.

Il criterio decisivo è quindi la natura e l'imputazione fiscale del reddito al socio, e non la mera produzione del reddito da parte della società.

prorevi auditing S.r.l.

2. Utili successivamente distribuiti: questione ancora aperta

Le pronunce chiariscono che gli utili accantonati e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva, ma non definiscono il trattamento degli stessi utili in caso di successiva distribuzione.

La Cassazione attribuisce rilievo alla percezione degli utili quale possibile momento di rilevanza contributiva. Tuttavia, nell'attuale regime fiscale, i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa costituiscono redditi di capitale, normalmente assoggettati a ritenuta del 26% a titolo d'imposta, e non rientrano nei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF richiamati dall'art. 3-bis del D.L. 384/1992.

Si delineano quindi due possibili interpretazioni: secondo una lettura più strettamente aderente al dato normativo, il dividendo, in quanto reddito di capitale, resterebbe escluso dalla base contributiva; secondo una diversa lettura, suggerita da alcuni passaggi delle pronunce, la percezione dell'utile assumerebbe invece rilievo ai fini previdenziali.

In quest'ultima ipotesi, resterebbe da chiarire se la contribuzione debba essere calcolata sul dividendo lordo o sull'importo netto della ritenuta del 26%. Gli utili già assoggettati a contribuzione secondo il precedente criterio INPS non dovrebbero, invece, essere nuovamente assoggettati al momento della distribuzione, evitando una duplicazione del prelievo. Quanto ai limiti contributivi, qualora si attribuisse rilievo alla percezione, appare coerente fare riferimento al minimale e al massimale dell'anno in cui il dividendo è percepito.

Su tali aspetti appare opportuno un chiarimento dell'INPS o un eventuale intervento normativo

3. Impatti operativi del nuovo orientamento

Alla luce del nuovo orientamento sarà opportuno verificare:

- le annualità pregresse, ricostruendo la destinazione degli utili, la base imponibile indicata nel quadro RR e i contributi versati, per valutare l'eventuale rettifica delle dichiarazioni e presentazione di istanze di rimborso, tenendo conto del termine ordinario decennale di prescrizione e degli effetti fiscali derivanti dalla restituzione di contributi già dedotti;
- la dichiarazione relativa al 2025, valutando se recepire già in tale sede i principi affermati dalla Cassazione, considerato che la prassi INPS non risulta ancora formalmente adeguata al nuovo orientamento.

Dovranno inoltre essere esaminati eventuali avvisi di addebito o contenziosi pendenti fondati sulla quota di reddito prodotta dalla S.r.l.